

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
400/2018/E/COM

INTIMAZIONI AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 gennaio 2018, 15/2018/R/com (di seguito: deliberazione 15/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 67/2018/E/com (di seguito: deliberazione 67/2018/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 30 giugno 2017, 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 22 novembre 2017, 75-78/2017;

- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, contenente chiarimenti circa l’invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017);
- il comunicato del 14 maggio 2018, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, contenente chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale (di seguito: comunicato del 14 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con l’introduzione del TIUF, a partire da 1 gennaio 2016, l’Autorità ha innovato il quadro regolatorio relativo alla separazione funzionale, precedentemente regolato dalla deliberazione 18 gennaio 2007, 11/07 ed il relativo Allegato A;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, ha dato avvio, oltre alla raccolta delle “Informazioni di stato” definite all’articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), alle raccolte annuali di separazione funzionale, segnatamente la raccolta relativa agli “Adempimenti al TIUF”, alla “Relazione Annuale sulle misure adottate” e alla raccolta del “Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull’economicità della gestione attraverso”;
- il comma 23.2, del TIUF, prevede che le imprese che, sulla base di quanto comunicato tramite la raccolta delle Informazioni di stato, risultino soggette agli obblighi di separazione funzionale, inviino le raccolte annuali di separazione funzionale cui sono tenute;
- con la deliberazione 390/2017/E/com l’Autorità ha intimato ad adempiere all’invio delle Informazioni di stato le imprese tenute a tale invio e non ottemperanti, ai sensi della determinazione 9/2017; con proprie determine, in data 22 novembre 2017, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità ha avviato appositi procedimenti sanzionatori per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale nei confronti delle imprese che, alla scadenza fissata, risultavano ancora inadempienti all’intimazione di cui alla deliberazione 390/2017/E/com;
- con la deliberazione 15/2018/R/com, l’Autorità ha integrato il TIUF introducendovi i casi di esclusione dall’applicazione della normativa di separazione funzionale previsti dall’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, rispettivamente, per i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi e per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servano meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni;
- con la deliberazione 67/2018/E/com, l’Autorità ha intimato ad adempiere all’invio delle Informazioni di stato anche le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione 296/2015/R/com, operavano

senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, per le quali i termini di invio della raccolta, fissati dalla determinazione 9/2017, erano scaduti;

- in relazione alle imprese inadempienti all'intimazione di cui alla deliberazione 67/2018/E/com, sono in corso le attività istruttorie da parte degli Uffici dell'Autorità volte a valutare l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- decorsi i termini previsti dal comma 23.3 del TIUF e dal punto 2 della determinazione 9/2017, alcune imprese risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative all'edizione 2017 avviate con la determinazione 4/2017, specificamente la raccolta "Adempimenti al TIUF" e "Relazione Annuale sulle misure adottate, nonostante il sollecito inviato dagli Uffici tramite email il giorno 24 aprile 2018 e i chiarimenti forniti, circa i soggetti obbligati alla raccolta, tramite il comunicato del 14 maggio 2018 pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF secondo le modalità dell'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare alle imprese elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di trasmettere le raccolte annuali di separazione funzionale relative all'edizione 2017, cui sono tenute sulla base di quanto dichiarato nelle Informazioni di stato

DELIBERA

1. di intimare alle imprese elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 14 settembre 2018, all'invio delle raccolte annuali di separazione funzionale indicate nel medesimo Allegato A;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. comporti, ai sensi dell'articolo 24, del medesimo TIUF, l'immediata sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese elencate nell'Allegato A ed alla CSEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni